

Note storiche sulla normativa sanzionatoria ECM

Anno 2011: Nella manovra del governo Monti (e nel precedente DPR n.138 del 13 agosto 2011, art. 3) si stabilì che entro il 13 agosto 2012 tutti gli ordini professionali interessati, e quindi gli Ordini dei medici chirurghi e quelli delle professioni sanitarie non mediche, avrebbero dovuto fissare le sanzioni da applicare a chi non avesse acquisito in un anno i 50 crediti ECM necessari per soddisfare l'obbligo formativo.

Anno 2014: Con la approvazione del nuovo Codice deontologico (18 Maggio 2014) all'art. 19 (Aggiornamento e formazione professionale) si legge: Il medico nel corso della sua vita professionale persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche favorendone la diffusione ai discenti ed ai collaboratori. Il medico assolve gli obblighi formativi. L'Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze.

Anno 2015: A seguito di ripetute inadempienze nel conseguimento dei crediti formativi sono stati depennati dall'Albo nazionale medici competenti ben 6500 medici iscritti.

Anno 2016 - Maggio: Approvata nell'aula del Senato la nuova legge che modernizza la Sanità e riforma il suo impianto professionale. Fra i tanti articoli: quello relativo alla verifica che gli Ordini dovranno fare sull'aggiornamento continuo dei loro iscritti.

Anno 2016 - Giugno: il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin nel corso di una conferenza pubblica, afferma che è in arrivo una indagine su chi omette di eseguire i corsi ECM. Viene ventilata come probabile la proposta di obbligare i medici ad esporre nel proprio ambulatorio, studio, etc. la certificazione di avvenuto aggiornamento ECM.

Anno 2016 - Agosto: su sollecitazione del Ministero della Salute partono le verifiche da parte degli Ordini sulle autocertificazioni di crediti ECM conseguiti da parte dei Medici competenti.